









# **AMBITO TERRITORIALE TA/2**

Massafra Mottola Palagiano Statte ASL/TA

# **REGISTRO GENERALE N. 1103 del 10/06/2021**

**DETERMINAZIONE N. 178 del 10/06/2021** PROPOSTA N. 1500 del 09/06/2021

**OGGETTO:** Approvazione Avviso Pubblico relativi a "Manifestazione di interesse" per la procedura negoziata ex art . 36, 2° comma, lett. b) d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi CAF ADE Pippi Ed 9

## Il Responsabile del procedimento

Nominato, ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990, conDet. Amb. n. 58 del 29.04.2014 (Reg.Gen.n.784 del 29.04.2014)

### Viste:

- la delibera C.C. n. 29 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- la delibera C.C. n. 30 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- la delibera G.C. n. 120 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, concui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo Piano della Performance

**Visto** il Programma Biennale degli acquisti e dei servizi di Ambito anni 2021/2022, approvato con Deliberazione di Coordinamento n.04 del 09.03.2021;

#### Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e smi;
- il D.Lgs.n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs.n. 56 del 19 aprile 2017, in vigore dal 20.05.2017

#### Premesso che:

- con deliberazione di Coordinamento Istituzionale n.20 del 10.08.2018 è stato adottato IV Piano Sociale di Zona (attuazione 2018-2020), redatto in conformità con le Linee Guida regionali approvate con Deliberazione G.R. n. 2324 del 28/12/2017;
- con Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 06 del 07.05.2019 è stata approvata la riprogrammazione del Piano Sociale di Zona 2018 2020 in funzione delle risorse attribuite per la II Annualità (2019);

- con Deliberazione n. 4 del 12.06.2020 il Coordinamento istituzionale ha approvato la Rendicontazione economico-finanziaria al 31.12.2019 della II Annualità del IV Piano Sociale di Zona 2018-2020 anche al fine di consentire che i dati rilevati sullo stato di avanzamento dell'attuazione della seconda annualità costituiscano base di riferimento per supportare il percorso di riprogrammazione del Piano Sociale di Zona 2018/2020, con l'aggiornamento della distribuzione delle risorse finanziarie integrate per la III Annualità (2020) tra i diversi obiettivi di servizio e le attività programmate nello stesso Piano;
- la realizzazione dei CAF/ADE /Pippi Ed 9 sono individuati come Obiettivo di servizio del suddetto Piano Sociale;
- l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce al comma 1 che "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio";
- detti servizi sono realizzati attualmente con contratti di appalto, stipulati a seguito di procedure MEPA e che sono prossimi alla scadenza;
- occorre dare continuità agli stessi atteso che trattasi di servizi essenziali ed indispensabili da fornire in favore delle categorie di utenti interessati;

#### **Considerato che:**

- Con Det. Amb. n. 2646 del 07.12.2020 veniva indetta procedura negoziata con il ricorso al MePa, ai sensi dell'art. 36, 2 comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del "Servizio CAF ADE Pippi Ed.9 per l'importo a base di gara pari ad €. 375.000,00;
- entro il termine di scadenza delle offerte previsto per il 28.12.2020 venivano presentate nella Piattaforma MEPA n. 4 (quattro) offerte;
- nella seduta del 4/2/2021, la Commissione giudicatrice procedeva all'attribuzione dei punteggi per le offerte tecniche dei concorrenti;
- nella seduta del 12/2/2021, la Commissione giudicatrice disponeva l'esclusione del concorrente ATI Progresso 93/Innotec ai sensi dell'art. 13 del disciplinare di gara per discordanza tra l'offerta indicata nel modello dell'offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante (pari ad euro 326.137,50) e quella inserita sul sistema MEPA pari ad euro 13,03;
- nella medesima seduta di gara la Commissione giudicatrice procedeva alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore della Coop.va Domus;
- con nota prot. n. 9146 del 22/2/2021 il R.U.P. rinviava gli atti alla Commissione giudicatrice per valutare il riesame della procedura espletata, rilevando che "l'art. 14 del Disciplinare di Gara, prevede l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica in relazione al ribasso percentuale operato sul prezzo a base di gara. Pertanto l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica operata sulla base del Prezzo Complessivo Offerto dai concorrenti, è da ritenersi non conforme rispetto alla lex specialis. Peraltro, alla luce di quanto sopra, anche la legittimità dell'esclusione di un concorrente operata sulla base di un'indicazione dell'offerta economica conforme alla lex specialis ma non conforme alle impostazioni del Portale M.E.P.A. va attentamente valutata":
- nella seduta riservata del 25/2/2021, la Commissione giudicatrice esaminava le osservazioni del R.U.P. e disponeva la riammissione del concorrente escluso ATI Progresso 93/Innotec, nonché il ricalcolo dei punteggi assegnati alle offerte economiche applicando l'art. 14 del disciplinare di gara, con conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della Cooperativa Pam Service, che aveva totalizzato un punteggio di 88,81 (punti 72,22 per l'offerta tecnico-qualitativa e punti 16,59 per l'offerta economica) per un importo complessivo di €. 348.862,50 (€ 332.250,00 per

gestione oltre ad €. 16.612,50 per iva 5%) pari al ribasso del 11,40% sull'importo a basa di gara di €.375.000,00;

#### Dato atto che

- nell'impostazione della RDO all'interno del portale telematico utilizzato per lo svolgimwnto della gara, nella specie Mepa, veniva erroneamente prevista la formulazione dell'offerta economica secondo l'unità di misura "Valore economico" e non "Ribasso" come previsto dal disciplinare di gara;
- l' evidente contrasto sussistente tra la formula di attribuzione del punteggio per l'offerta economica indicata nel disciplinare e quella prevista nella RDO, determinante ciascuna esiti del tutto opposti, ha ingenerato un'incertezza negli operatori economici in merito al criterio di attribuzione del punteggio economico, ledendo l'affidamento circa le modalità di formulazione dell'offerta previste nella RDO;
- in presenza di tale insanabile incertezza ed equivocità negli atti che disciplinano la gara, la stazione appaltante al fine di tutelare l'affidamento, anche solo potenziale, ingenerato nei concorrenti attraverso la riedizione della gara ha doveroso l'annullamento in autotutela della procedura di gara;

# Richiamata infatti la Determinazione n. 1061 r.g. del 04/06/2021 dell'Ambito Territoriale con la quale:

- tenuto conto della necessità di sanare l'errore determinatosi in sede di configurazione della procedura sulla piattaforma MEPA;
- visto l'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 il quale dispone che "1. Il provvedimento amministrativo
- illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21- octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";
- ritenendo sussistente l'interesse pubblico al regolare svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, nel rispetto dei principi di trasparenza, buona fede ed imparzialità dell'azione amministrativa, tutelando l'affidamento, anche solo potenziale, ingenerato nei concorrenti

#### si procedeva:

- ad annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, la proceduranegoziata con il ricorso al MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016 avviata per la individuazione del soggetto contraente cui affidare il "Servizio CAF ADE Pippi Ed. 9" per l'importo a base di gara pari ad €. 375.000,00, fermo restando gli atti di gara ed il quadro economico di progetto approvati con Det. Amb. n. 2646 del 07.12.2020;
- a dare atto quindi che l'errore materiale attiene esclusivamente all'aspetto tecnico della configurazione telematica della procedura e che non occorre modificare gli atti alla base della stessa, approvati con la citata determinazione a contrarre, i quali restano fermi;
- a disporre la comunicazione dell'avvenuto annullamento ai concorrenti mediante invio sul ME.PA;
- a dare atto che con separata determinazione si sarebbe provveduto ad indire nuova procedura di gara;

**Ritenuto** quindi, fermo restando tutto quanto considerato, disposto ed approvato con Det. Amb. n. 2646 del 07.12.2020, dover disporre una nuova Rdo per l'individuazione del soggetto contraente cui affidare il Servizio Centro di Ascolto per le Famiglie (art.93 del Reg. Reg. n.4/2007), servizio di Educativa Domiciliare per Minori e Tutor (artt.87 e 91 del Reg. Reg. n.4 /2007) e Pippi Ed **9 per un importo presuntivo di € 375.000,00 oltre iva**, riferita ad un servizio di dodici mesi, a decorrere presumibilmente dal mese di luglio/agosto 2021 e possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi;

**Visto** l'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/16 e ssmmii, che prevede che "le stazioni appaltanti per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 750.000 euro (soglia di rilevanza comunitaria per i servizi sociali) procedono mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

**Dato atto** che nella fattispecie in esame l'applicazione dell'articolo 36 appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste e quindi assicurare il servizio senza interruzioni nelle more della vigente scadenza contrattuale;

**Considerato** che, avendo la commissione di gara già provveduto all'apertura e all'esame delle offerte tecniche ed economiche degli operatori invitati alla Rdo successivamente annullata, si ritiene dover "rimescolare" la concorrenza alla nuova procedura selettiva al fine di evitare condizionamenti e preservare il principio di imparzialità, correttezza e trasparenza amministrativa;

**Dato atto** ancora che con procedura di avviso pubblico allegato alla presente determinazione, risulta doveroso ed opportuno avviare una nuova richiesta di manifestazione di interesse con la quale verranno acquisiti i profili degli operatori economici che saranno interessati a partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, e quindi al fine di individuare preliminarmente gli operatori da invitare alla nuova procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell'ex art. 30 del d.lgs 50/2016, dando atto che la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Ambito che sarà libero di avviare o non avviare la gara o attivare altre procedure di affidamento e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, l'indagine di mercato in questione con atto motivato;

**Ribadito** che con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di gara e che la pubblicazione dello stesso ha l'unico scopo di individuare le ditte disponibili ad essere invitate a presentare offerta a successiva procedura che verra' indetta dall'Ente;

**Dato atto** ancora che l'Avviso pubblico, allegato al presente atto, contiene tutte le informazioni necessarie la per la partecipazione alla procedura di gara, che sarà bandita, ovvero:

- le caratteristiche minime dei servizi da erogare;
- il valore degli affidamenti;
- i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico / finanziaria e capacità tecnica e professionale
- i criteri per la selezione degli operatori da invitare;
- il criterio per la scelta della migliore offerta
- le modalità di contratto con la stazione appaltante

**Stante quanto sopra**, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente.

Istruttore Amministrativo Dott.ssa OLIVA Cosima

#### IL DIRIGENTE

Verificata, acquisita e fatta propria la relazione istruttoria;

Richiamata la Determinazione n. 2646 r.g del 07.12.2020 dell'Ambito Territoriale con la quale veniva indetta procedura negoziata con il ricorso al MePa, ai sensi dell'art. 36, 2 comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del "Servizio CAF ADE Pippi Ed.9 per l'importo a base di gara pari ad €. 375.000,00;

# Richiamata la Determinazione n. 1061 r.g. del 04/06/2021 dell'Ambito Territoriale con la quale:

- tenuto conto della necessità di sanare l'errore determinatosi in sede di configurazione della procedura sulla piattaforma MEPA;
- visto l'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 il quale dispone che "1. Il provvedimento amministrativo

illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21- octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";

- ritenendo sussistente l'interesse pubblico al regolare svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, nel rispetto dei principi di trasparenza, buona fede ed imparzialità dell'azione amministrativa, tutelando l'affidamento, anche solo potenziale, ingenerato nei concorrenti

#### si procedeva:

- ad annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, la proceduranegoziata con il ricorso al MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016 avviata per la individuazione del soggetto contraente cui affidare il "Servizio CAF ADE Pippi Ed. 9" per l'importo a base di gara pari ad €. 375.000,00, fermo restando gli atti di gara ed il quadro economico di progetto approvati con Det. Amb. n. 2646 del 07.12.2020;
- a dare atto quindi che l'errore materiale attiene esclusivamente all'aspetto tecnico della configurazione telematica della procedura e che non occorre modificare gli atti alla base della stessa, approvati con la citata determinazione a contrarre, i quali restano fermi;
- a disporre la comunicazione dell'avvenuto annullamento ai concorrenti mediante invio sul ME.PA:
- a dare atto che con separata determinazione si sarebbe provveduto ad indire nuova procedura di gara;

**Ritenuto,** pertanto, fermo restando tutto quanto considerato, disposto ed approvato con Det. Amb. n. 2646 del 07.12.2020, dover disporre una nuova Rdo per l'individuazione del soggetto contraente cui affidare il Servizio Centro di Ascolto per le Famiglie (art.93 del Reg. Reg. n.4/2007), servizio REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1103 del 10/06/2021

di Educativa Domiciliare per Minori e Tutor (artt.87 e 91 del Reg. Reg. n.4 /2007) e Pippi Ed **9 per un importo presuntivo di € 375.000,00 oltre iva**, riferita ad un servizio di dodici mesi, a decorrere presumibilmente dal mese di luglio/agosto 2021 e possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi;

**Ritenuto** a tal fine dover individuare almeno cinque operatori economici da invitare alla nuova procedura summenzionata approvando, pertanto, per tali finalità l'Avviso pubblico relativi per la "Manifestazione di interesse" che qui si allega per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;

**Visto** il decreto con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativamente ai servizi rientranti nella Terza Ripartizione e nell'Ufficio di Piano;

**Accertata** pertanto la propria competenza a provvedere in merito, dando altresì atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

**Dato atto** della insussistenza i sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 lett. e) della Legge 190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del presente procedimento

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale

- Di approvare l' Avviso Pubblico, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la "Manifestazione di interesse" alla partecipazione alla nuova procedura negoziata ex art . 36, 2° comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di Centro di Ascolto per le Famiglie (art.93 del Reg. Reg. n.4/2007), del Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare per Minori e Tutor (artt.87 e 91 del Reg. Reg. n.4/2007) e Pippi Ed 9 per un importo presuntivo di € 375.000,00 oltre iva, riferita ad un servizio di dodici mesi, a decorrere presumibilmente dal mese di luglio/agosto 2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi;
- **Di dare atto** che la presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità ai sensi dell'ex art. 30 del d.lgs 50/2016, e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare o non le procedure di gara o attivare altre procedure di affidamento del servizio (es . rinnovo del precedente contratto in essere) e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato;

- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 5 **Di pubblicare** la presente determinazione sull'albo pretorio on line

IL Dirigente Dott.ssa D'Elia Loredana

#### Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71

Atto firmato digitalmente dal Dirigente Dott.ssa D'ELIA LOREDANA in data 10/06/2021

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni , comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 1500 del 09/06/2021 esprime parere:

Non rilevante sotto il profilo contabile

# **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Il 10/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1103 del REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1103 del 10/06/2021

10/06/2021 con oggetto

Approvazione Avviso Pubblico relativi a "Manifestazione di interesse" per la procedura negoziata ex art . 36, 2° comma, lett. b) d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi CAF ADE Pippi Ed 9

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da CHIATANTE FERNANDO il 10/06/2021

Massafra, lì 10/06/2021

Il Firmatario la pubblicazione

**CHIATANTE FERNANDO** 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.